

# Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta dell'8 novembre 2012)

Relatore di maggioranza: VALERIANO CAMELA  
Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

## sulle proposte di legge

- N. 203** a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)  
*presentata in data 14 maggio 2012*  
PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DELLE ECCE-  
DENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ E IL DISAGIO SOCIALE
- N. 185** a iniziativa del Consigliere Ciriaci  
*presentata in data 8 marzo 2012*  
INTERVENTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO SOCIALE ATTRAVER-  
SO LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZES ALIMENTARI
- N. 205** a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 18 maggio 2012*  
INTERVENTI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO SOCIALE ATTRA-  
VERSO LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI  
PRODOTTI ALIMENTARI ECCEDENTI

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

## RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 5 novembre 2012)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 5 novembre 2012 esaminato il testo della proposta di legge n. 203 (testo base) avente ad oggetto "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale", abbinata alle proposte di legge n. 185 e n. 205, approvato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 25 ottobre 2012

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 29 ottobre 2012)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 29 ottobre 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 203 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale", abbinata alle proposte di legge n. 185 e n. 205;

Visto l'articolo 11 comma 4 della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Romina Gualtieri;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

**esprime parere favorevole**

a condizione che all'articolo 4, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole "rivolti ai soggetti attuatori e agli operatori del settore agroalimentare".

Il Vicepresidente  
Matteo Ricci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

*(Seduta del 5 novembre 2012)*

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 5 novembre 2012 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 203 (testo base) avente ad oggetto: "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale", abbinata alle proposte di legge n. 185 e n. 205;

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Nevio Lavagnoli;

Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

**esprime parere favorevole**

con le raccomandazioni che seguono:

- 1) all'articolo 3, comma 1, aggiungere tra i soggetti attuatori anche le associazioni con finalità sociali;
- 2) prevedere che la deliberazione della Giunta regionale indicata all'articolo 4, comma 2, contenga l'analisi dei fabbisogni e determini le modalità per la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla legge;
- 3) prevedere che la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 2) sia adottata sentito il parere del CREL.

Il Presidente  
Graziano Fioretti

**Testo base: pdl n. 203****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

**Art. 2**  
(Eccedenze alimentari)

1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari:

- a) i prodotti agro-alimentari invenduti, di prossima scadenza, e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
- b) i prodotti agricoli non raccolti;
- c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

**Art. 3**  
(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) gli enti locali, singoli o associati;
- b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
- d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
- e) le Onlus iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

*Identico*

**Art. 2**  
(Eccedenze alimentari)

1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari:

- a) i prodotti agro-alimentari invenduti, ~~di prossima scadenza~~, e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
- b) *identica*
- c) *identica*

**Art. 3**  
(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) gli enti locali, singoli o associati, **anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e)**;
  - b) *identica*
  - c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo ~~3~~ **4** della legge regionale ~~13 aprile 1995, n. 48~~ **30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)** (*Disciplina del volontariato*);
  - d) *identica*
  - e) **le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** ~~Onlus~~ iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), **operanti a livello regionale**.
2. *Identico*

e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.

**Art. 4**  
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per:

- a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
- b) il finanziamento di progetti formativi rivolti ai soggetti attuatori e agli operatori del settore agroalimentare.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, promuove accordi di collaborazione tra gli operatori del settore agro-alimentare e i soggetti attuatori.

**Art. 5**  
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 52909 "Terzo settore" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

**2 bis. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.**

**Art. 4**  
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per:

a) *identica*

b) il finanziamento di progetti formativi. ~~rivolti ai soggetti attuatori e agli operatori del settore agro-alimentare.~~

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della ~~presente~~ legge **finanziaria annuale** e previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, **nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.**

**2bis. I contributi previsti al comma 1 sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.**

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, promuove accordi di collaborazione tra **i soggetti attuatori indicati all'articolo 3 e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva e i soggetti attuatori.**

**Art. 5**  
(Disposizioni finanziarie)

*Identico*

**Proposta di legge n. 185  
a iniziativa del Consigliere Ciriaci  
presentata in data 8 marzo 2012**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione Marche, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, promuove e valorizza l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro distribuzione a soggetti che assistono persone indigenti e che versano in stato di grave disagio sociale.

**Art. 2**  
*(Beneficiari)*

1. La Regione assume le finalità indicate all'articolo 1 nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, delle organizzazioni del terzo settore che esercitano in modo prevalente l'attività specificata all'articolo 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) operare nelle Marche;
- b) documentare l'attività, esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo;
- c) operare in almeno tre province del territorio regionale;
- d) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.

**Art. 3**  
*(Interventi)*

1. La Regione, in attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento mediante un Programma adottato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.

2. Il Programma indicato al comma 1 è approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

3. I rapporti tra la Regione e i soggetti preposti alle finalità indicate all'articolo 1, sono specificati in apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

4. La convenzione indicata al comma 3 prevede le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati, nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione di risorse economiche da parte della Regione.

**Art. 4***(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti all'attuazione dell'articolo 3, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 5.30.07.

**Art. 5***(Norme transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La convenzione indicata al comma 3 dell'articolo 3 è approvata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Proposta di legge n. 205  
a iniziativa del Consigliere Latini  
presentata in data 18 maggio 2012**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove il recupero delle eccedenze alimentari dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione e la loro redistribuzione alle persone in stato di indigenza, per favorire la tutela delle fasce più deboli della popolazione e l'inclusione sociale dei soggetti in stato di povertà o senza fissa dimora.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:

- a) sostiene l'attività di raccolta e distribuzione di generi alimentari, in favore di persone in condizione di bisogno economico da parte dei soggetti del terzo settore operanti in modo continuativo da almeno cinque anni, nel settore del recupero delle eccedenze alimentari;
- b) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare ed i soggetti di cui la lettera a), al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;
- c) promuove progetti di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.

**Art. 3**  
*(Programma di sostegno alimentare)*

1. Il programma di sostegno alimentare definisce, in coerenza con le finalità indicate all'articolo 1 e tenuto conto della programmazione di cui al comma 2, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. In particolare il programma:

- a) contiene il quadro conoscitivo, l'analisi del fabbisogno nel settore;
- b) individua i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
- c) determina le modalità per la valutazione degli effetti degli interventi previsti dal programma medesimo.

2. I piani ed i programmi generali o settoriali regionali, diversi da quelli indicati al comma 1 individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.

3. Il programma di cui al comma 1 è adottato

dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

**Art. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).